



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Ordinanza municipale riguardante la prevenzione delle emissioni luminose

(del 4 maggio 2009)

La problematica dell'inquinamento luminoso sta diventando sempre più un tema meritevole di attenzione. La luce artificiale eccessiva, oltre ad uno spreco di energia, ha effetti negativi sull'ambiente in generale.

L'ordinanza é volta a prevenire l'uso di illuminazioni moleste e dirette verso spazi dove l'illuminazione non è necessaria ai sensi della documentazione dell'UFAM "Prevenzione delle illuminazioni luminose, raccomandazioni, entità, cause ed effetti sull'ambiente, 2005".

A livello federale le basi giuridiche che possono regolare la problematica sono dettate da:

- LF 1.7.1966 su (la protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS, 451): art. 1 a 3, 18 e 20 cpv 1. LF sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814,01): art. 1, 6 cpv 1 e 4, 11, 12, 14.
- LF sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LPC, RS 922.0): art. 1, cpv 1 e 7 cpv 4.
- LF sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700): art. 1 e 3.
- Ordinanza sulla segnaletica stradale (RS 741.21): art. 96 cpv 1 e 5 e 98 cpv 2.

Conformemente a queste basi ed agli articoli 107 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e 23 del relativo Regolamento di applicazione, il Municipio di Morbio Inferiore

o r d i n a :

Art. 1 Sono soggetti a questa ordinanza i proprietari privati e pubblici di edifici o impianti, i gestori ed i responsabili.

Art. 2 Sul territorio comunale è vietata la posa ed installazione di show luminosi o skybeamer, fasci di luce fissi o roteanti rivolti verso il cielo poiché rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica, la protezione dell'ambiente ed anche ostacolano il regolare traffico aereo.

Art. 3 Le installazioni luminose di grandi edifici o impianti di illuminazione esterne particolari, devono essere notificate al Municipio. Le misure specifiche previste a tutela delle immissioni luminose vanno chiarite nell'ambito della procedura di autorizzazione.

Art. 4 Le illuminazioni di qualsiasi genere e delle insegne pubblicitarie devono essere spente dalle ore 24.00 fino alle ore 06.00. Il Municipio può concedere deroghe per situazioni commerciali particolari.

Art. 5 Fanno inoltre stato le raccomandazioni sulla prevenzione delle emissioni luminose emanate dall'UFAM.

Art. 6 Il Municipio si riserva la possibilità d'intervento per casi particolari presenti sul territorio comunale.

Art. 7 I contravventori delle disposizioni sopra indicate saranno puniti con una multa fino a CHF 1'000.- ed il Municipio ordinerà gli interventi necessari al rispetto della presente ordinanza.

Art. 8 La presente ordinanza entrerà in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco
Angelo Albisetti

Il Segretario
Giovanni Keller

Publicata all'albo comunale dal 6 al 20 maggio 2009